USAPE GROUP STP
accountant & business consultant

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

Monza, 12 Novembre 2026

Circolare 09.2026

Oggetto: Nuove disposizioni europee in materia ambientale – Obblighi per le imprese, conformità degli imballaggi e adempimenti connessi alla commercializzazione dei prodotti.

Gentile Cliente,

il quadro normativo europeo in materia ambientale sta attraversando una fase di significativa evoluzione, introducendo nuovi obblighi tecnici, documentali e amministrativi che possono interessare numerose imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore di attività.

Particolare attenzione merita il **Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation)**, applicabile in via generale dal **12 agosto 2026**, che introduce nuovi requisiti di conformità e specifiche responsabilità per gli operatori economici.

Accanto al PPWR assumono rilevanza gli obblighi di responsabilità estesa del produttore (**EPR**) nei diversi Stati membri, il Regolamento europeo contro la deforestazione (**EUDR**) e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (**CBAM**).

Con la presente circolare, intendiamo sensibilizzare le imprese sull'importanza di verificare tempestivamente la propria posizione rispetto a tali disposizioni, anche attraverso il supporto di consulenti specializzati.

1. PPWR – IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUGLI IMBALLAGGI

Il Regolamento (UE) 2025/40, entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e applicabile in via generale dal 12 agosto 2026, disciplina gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio lungo il loro ciclo di vita.
Il nuovo quadro normativo introduce disposizioni relative, tra l'altro, a:

- composizione e caratteristiche degli imballaggi;
- limitazione delle sostanze pericolose;
- riciclabilità e contenuto di materiale riciclato;
- riduzione e minimizzazione degli imballaggi;
- riutilizzabilità;
- etichettatura e informazioni ambientali;
- documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità.

È importante evidenziare che non tutti i requisiti previsti dal Regolamento sono immediatamente applicabili dal 12 agosto 2026: alcune disposizioni prevedono termini successivi e specifiche condizioni di applicazione.
Le imprese sono pertanto invitate a verificare quali obblighi siano già operativi e quali richiedano un adeguamento progressivo.

2. ATTENZIONE AGLI IMBALLAGGI PERSONALIZZATI: QUANDO L'IMPRESA PUÒ DIVENTARE FABBRICANTE
Uno degli aspetti più rilevanti del PPWR riguarda l'individuazione del soggetto considerato *fabbricante* dell'imballaggio.

Ai fini del Regolamento, non è necessario produrre materialmente un imballaggio per essere considerati fabbricanti.

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, del Regolamento prevede infatti che, in determinate circostanze, possa assumere tale qualifica anche l'impresa che fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale.
Questa disposizione può interessare anche imprese che acquistano imballaggi da fornitori esterni e li utilizzano per confezionare o spedire i propri prodotti.

Alcuni esempi pratici:
Scatole di cartone con logo aziendale
Un'impresa acquista scatole personalizzate con il proprio marchio per spedire prodotti ai clienti.
In funzione della tipologia di imballaggio e delle modalità di realizzazione e commercializzazione, l'impresa potrebbe essere considerata fabbricante ai sensi del PPWR, pur non producendo materialmente le scatole.
Nastro adesivo personalizzato con il marchio aziendale
Un'impresa utilizza nastro adesivo recante il proprio logo per chiudere i pacchi destinati alla spedizione.
Anche questa situazione merita attenzione: occorre verificare la funzione del nastro, la classificazione dell'imballaggio e il ruolo effettivamente svolto dall'impresa.
La sola presenza del logo non comporta automaticamente l'assunzione della qualifica di fabbricante, ma rende opportuna una verifica specialistica.
Buste, sacchetti e confezioni personalizzate
Un'impresa fa realizzare confezioni secondo proprie specifiche, riportando il proprio marchio.
Anche in questo caso occorre individuare il soggetto responsabile degli obblighi di conformità.
Prodotti confezionati a marchio proprio
Un'impresa commercializza prodotti con il proprio marchio, utilizzando imballaggi acquistati da terzi.
La qualifica di fabbricante deve essere valutata considerando il ruolo dell'impresa nella realizzazione e nel confezionamento del prodotto, nonché la tipologia di imballaggio.

USAPE GROUP STP
accountant & business consultant

ATTENZIONE

L'acquisto di imballaggi da fornitori esterni non esclude automaticamente che l'impresa utilizzatrice possa assumere specifiche responsabilità ai sensi del PPWR.

L'individuazione del fabbricante deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto anche delle eccezioni previste per determinate microimprese.

SPECIFICA ECCEZIONE PER LE MICROIMPRESE

Il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) prevede una specifica disposizione di favore per le **microimprese**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

In particolare, qualora un'impresa che commissiona imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale:

- rientri nella definizione di microimpresa;
- faccia realizzare gli imballaggi da un fornitore stabilito nel medesimo Stato membro;

il fabbricante dell'imballaggio è individuato nel fornitore, anziché nella microimpresa committente, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, del PPWR.

Ai fini della normativa europea, si considera generalmente microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non supera 2 milioni di euro, tenendo conto delle regole previste per le imprese associate e collegate.

Questa eccezione può escludere la microimpresa committente dagli obblighi di dichiarazione UE di conformità che le spetterebbero in qualità di fabbricante, attribuendo tali responsabilità al fornitore individuato dalla normativa.

Si precisa, tuttavia, che l'eccezione non costituisce un'esenzione generale dal PPWR né dagli eventuali obblighi EPR o da altre disposizioni ambientali applicabili.

Invitiamo pertanto anche le microimprese a verificare con consulenti specializzati la propria posizione, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'eccezione e individuare correttamente gli eventuali obblighi residui.

Usape Group Stp Srl
Via Gian Battista Mauri, n. 5/A 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 · cell. 351 6486258
www.usape.it · info@usape.it
R.I. MB/C.F./P.IVA 02566150963 · REA C.C.I.A.A. MB – 1496783
Capitale Sociale €14.000,00 i.v.

Monza e Brianza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

3. DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ DEGLI IMBALLAGGI

Un ulteriore aspetto di particolare importanza riguarda la **dichiarazione UE di conformità** prevista dal PPWR.

L'articolo 15 del Regolamento stabilisce che il fabbricante deve immettere sul mercato esclusivamente imballaggi conformi ai requisiti applicabili.

Prima dell'immissione sul mercato, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare per proprio conto, la procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 38 e predisporre la documentazione tecnica richiesta dall'allegato VII.

Quando la conformità ai requisiti applicabili è stata dimostrata, il fabbricante deve redigere la **dichiarazione UE di conformità prevista dall'articolo 39**, secondo il modello di cui all'allegato VIII.
La dichiarazione deve essere supportata da adeguata documentazione tecnica.
Il Regolamento prevede la conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformità per:

- **5 anni** per gli imballaggi monouso;
- **10 anni** per gli imballaggi riutilizzabili.

Tali termini decorrono dall'immissione sul mercato dell'imballaggio.

Cosa significa concretamente per le imprese?

Le aziende che utilizzano imballaggi, soprattutto se personalizzati, dovrebbero verificare:

- chi sia il fabbricante ai sensi del Regolamento;
- quali requisiti di conformità siano applicabili;
- se sia necessario predisporre una dichiarazione UE di conformità;
- quale documentazione tecnica debba essere disponibile;
- quali informazioni e dichiarazioni debbano essere richieste ai fornitori;
- quali siano le scadenze previste per i diversi obblighi.

La dichiarazione di conformità non deve essere considerata un semplice documento amministrativo: presuppone un'effettiva verifica della conformità dell'imballaggio.

La mancata osservanza degli obblighi applicabili può comportare contestazioni, provvedimenti correttivi, limitazioni alla commercializzazione e sanzioni secondo la disciplina vigente.
Invitiamo pertanto le imprese a non sottovalutare questo aspetto e a rivolgersi a consulenti specializzati in normativa ambientale e *packaging compliance*.

USAPE GROUP STP
accountant & business consultant

EPR – OBBLIGHI AMBIENTALI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
Accanto agli obblighi di conformità tecnica degli imballaggi, assume particolare rilevanza la disciplina della **responsabilità estesa del produttore (EPR – Extended Producer Responsibility)**.
È importante sottolineare che **gli obblighi EPR non sono stati introdotti per la prima volta dal PPWR**.

Numerosi Stati membri prevedevano già, prima dell'applicazione del nuovo Regolamento, specifici adempimenti relativi agli imballaggi immessi sul proprio mercato.

Le imprese italiane che commercializzano prodotti in altri Paesi dell'Unione europea potrebbero pertanto essere soggette a obblighi ambientali anche nei mercati di destinazione.

A seconda della normativa applicabile, del ruolo svolto dall'impresa e delle modalità di commercializzazione, tali obblighi possono comprendere:

- registrazione presso i sistemi nazionali EPR;
- comunicazione periodica dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato;
- versamento dei contributi ambientali;
- eventuale nomina di rappresentanti autorizzati;
- ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla normativa nazionale.

L'iscrizione al CONAI e l'assolvimento degli obblighi ambientali italiani non garantiscono automaticamente la conformità agli obblighi eventualmente previsti negli altri Stati membri.

La verifica può risultare necessaria anche per imprese che effettuano vendite occasionali all'estero o che commercializzano prodotti attraverso distributori, intermediari o piattaforme di commercio elettronico.

Non tutte le vendite intracomunitarie comportano automaticamente un obbligo di registrazione EPR a carico dell'impresa italiana: è necessario individuare il soggetto obbligato secondo le disposizioni applicabili nel Paese di destinazione.

Raccomandiamo pertanto alle imprese che vendono beni in altri Stati membri di verificare tempestivamente la propria posizione EPR con il supporto di consulenti specializzati, anche al fine di individuare eventuali adempimenti pregressi non assolti.

Usape Group Stp Srl
Via Gian Battista Mauri, n. 5/A 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 · cell. 351 6486258
www.usape.it · info@usape.it
R.I. MB/C.F./P.IVA 02566150963 · REA C.C.I.A.A. MB – 1496783
Capitale Sociale €14.000,00 i.v.

Monza e Brianza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

EUDR – REGOLAMENTO EUROPEO CONTRO LA DEFORESTAZIONE

Un'ulteriore normativa europea che merita particolare attenzione è il **Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR – EU Deforestation Regulation)**, successivamente modificato, tra gli altri, dal Regolamento (UE) 2025/2650.

La disciplina riguarda determinate materie prime, tra cui:

- legno;
- gomma;
- cacao;
- caffè;
- soia;
- palma da olio;
- bovini.

Sono inoltre interessati specifici prodotti derivati individuati nell'allegato I del Regolamento.

L'EUDR mira a garantire che i prodotti rientranti nel proprio ambito di applicazione siano conformi ai requisiti europei in materia di deforestazione e degrado forestale, nonché alla pertinente legislazione del Paese di produzione.

Gli obblighi possono comprendere, in funzione del ruolo svolto dall'impresa nella filiera:

- tracciabilità e verifica della provenienza delle materie prime;
- raccolta e conservazione delle informazioni richieste;
- verifica della conformità dei prodotti;
- procedure di dovuta diligenza (*due diligence*);
- presentazione delle relative dichiarazioni, nei casi previsti.

Le principali disposizioni trovano applicazione, in via generale, dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese, fatte salve le specifiche eccezioni e disposizioni transitorie.

Per le micro e piccole imprese già soggette al precedente Regolamento europeo sul legno (EUTR) è prevista, in generale, la decorrenza del 30 dicembre 2026.

Per determinati prodotti aggiunti all'ambito di applicazione dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102 è prevista la decorrenza del 30 dicembre 2027.

Particolare attenzione deve essere prestata dalle imprese che producono, importano o commercializzano prodotti in legno, carta, cartone e altri materiali potenzialmente interessati dall'EUDR.

Occorre tuttavia distinguere gli imballaggi commercializzati come prodotti autonomi dagli imballaggi utilizzati esclusivamente per contenere, proteggere o trasportare altri beni, per i quali sono previste specifiche esclusioni dall'ambito di applicazione del Regolamento.

Non tutte le imprese coinvolte nella filiera sono soggette ai medesimi obblighi dichiarativi: la normativa distingue le responsabilità degli operatori a monte, degli operatori a valle e dei commercianti.

Invitiamo pertanto le aziende a verificare con consulenti specializzati l'eventuale assoggettamento all'EUDR e gli adempimenti effettivamente applicabili alla propria attività.

CBAM – MECCANISMO EUROPEO DI ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE
Il **Regolamento (UE) 2023/956** disciplina il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Il regime definitivo è applicabile dal **1° gennaio 2026**.

La disciplina riguarda determinate categorie di merci importate nell'Unione europea da Paesi terzi, tra cui:

- ferro e acciaio;
- alluminio;
- cemento;
- fertilizzanti;
- elettricità;
- idrogeno.

La normativa prevede specifici obblighi per gli importatori interessati, tra cui, nei casi previsti, l'autorizzazione come dichiarante CBAM, la comunicazione delle emissioni incorporate nelle merci e gli adempimenti relativi ai certificati CBAM.

Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083 prevedono una soglia di esenzione basata su **50 tonnellate annue di merci CBAM**, secondo le condizioni e le eccezioni stabilite dalla normativa.

Il CBAM non costituisce un obbligo generalizzato per tutte le imprese che esportano beni dall'Italia verso altri Stati membri dell'Unione europea.

La sua rilevanza deve essere valutata soprattutto dalle imprese che importano da Paesi extra-UE merci rientranti nelle categorie interessate.

USAPE GROUP STP
accountant & business consultant

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo europeo, **invitiamo tutte le imprese potenzialmente interessate a effettuare una verifica tempestiva della propria posizione rispetto agli obblighi ambientali applicabili**.

La verifica è particolarmente importante per le aziende che:

- utilizzano imballaggi personalizzati con il proprio nome, marchio o logo;
- acquistano scatole, nastri adesivi, buste o altri materiali di imballaggio da fornitori esterni;
- commercializzano prodotti confezionati con il proprio marchio;
- vendono o spediscono prodotti in altri Stati membri dell'Unione europea;
- importano merci da Paesi extra-UE;
- producono, importano o commercializzano materie prime o prodotti potenzialmente soggetti all'EUDR;
- non hanno ancora verificato la disponibilità della documentazione tecnica e delle dichiarazioni di conformità relative agli imballaggi utilizzati.

Raccomandiamo espressamente di rivolgersi a consulenti specializzati in normativa ambientale europea, conformità degli imballaggi ed EPR, affinché possano:

1. individuare le disposizioni effettivamente applicabili all'impresa;
2. verificare la corretta attribuzione delle responsabilità previste dal PPWR;
3. accertare la necessità di predisporre dichiarazioni UE di conformità e documentazione tecnica;
4. verificare gli eventuali obblighi di registrazione EPR negli altri Stati membri;
5. valutare l'applicabilità delle disposizioni EUDR e CBAM;
6. individuare eventuali adempimenti pregressi e pianificare le attività necessarie per assicurare la conformità normativa.

Una verifica preventiva consente di organizzare correttamente i rapporti con i fornitori, programmare gli adeguamenti necessari e ridurre il rischio di contestazioni, sanzioni e costi inattesi.

Desideriamo richiamare l'attenzione sul fatto che le nuove normative ambientali europee possono comportare obblighi anche per imprese che non operano direttamente nel settore della produzione di imballaggi o della gestione dei rifiuti.

In particolare, l'utilizzo di imballaggi personalizzati, la commercializzazione di prodotti in altri Stati membri e l'importazione di determinate categorie di merci possono richiedere specifiche verifiche tecniche e amministrative.

È pertanto importante non presumere di essere automaticamente esclusi dagli obblighi normativi e attivarsi tempestivamente per una valutazione specialistica della propria posizione.

Usape Group Stp Srl
Via Gian Battista Mauri, n. 5/A 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 · cell. 351 6486258
www.usape.it · info@usape.it
R.I. MB/C.F./P.IVA 02566150963 · REA C.C.I.A.A. MB – 1496783
Capitale Sociale €14.000,00 i.v.

Monza e Brianza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La presente comunicazione ha finalità informative e di sensibilizzazione e non sostituisce una valutazione tecnica e giuridica riferita alla specifica attività aziendale.

Le verifiche di conformità ambientale richiedono competenze specialistiche e devono essere effettuate da professionisti qualificati, tenendo conto delle disposizioni applicabili, delle eventuali normative nazionali e dei successivi aggiornamenti.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
L'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Usape Group Stp S.R.L.